



OSSERVATORIO SU DIRITTI UMANI E COMMERCIO INTERNAZIONALE N. 4/2023

1. IL LATO «PRIVATO» DELLA *CLIMATE CHANGE LITIGATION*, OVVERO DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO ROMA II A RICORSI DI PRIVATI CONTRO IMPRESE TRANSNAZIONALI PER EMISSIONI DI CO₂

1. Secondo un rapporto redatto da studiosi affiliati al *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, al 31 maggio 2021 sono stati depositati più di 1.800 ricorsi relativi al contenzioso sul cambiamento climatico in tutto il mondo, la maggior parte dei quali davanti a tribunali statunitensi ([J. SETZER, C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation*, Londra, 2021, p. 10](#)). Più di 1.000 ricorsi sono stati presentati dal 2015, anno di conclusione dell'[Accordo di Parigi](#). Come è noto, l'espressione «per migliorarne il livello di ambizione» (art. 4, par. 11, dell'Accordo di Parigi) è stata utilizzata dai giudici nazionali per interpretare in modo più stringente gli obblighi giuridici che gli Stati parte devono rispettare secondo il trattato internazionale. Non sorprende, data la natura degli obblighi giuridici, che la quasi totalità delle cause sia stata intentata contro i governi, con «un piccolo ma significativo numero di cause» presentate contro imprese (SETZER E HIGHAM, *op. cit.*, p. 12). Non sorprende inoltre che in casi simili gli interessi in gioco vadano oltre quelli individuali. La categoria del c.d. «contenzioso strategico» (*strategic litigation*), in cui lo scopo dei ricorrenti non è soltanto quello di ottenere un risultato per sé stessi, ad esempio in termini di riparazione, ma anche di perseguire obiettivi pubblici, è in aumento e consiste nell'utilizzare i tribunali per promuovere politiche climatiche, creare consapevolezza pubblica e cambiare il comportamento di governi e/o attori industriali (Ibid., p. 12).

In tale contesto, un caso [ancora pendente](#) davanti alle corti olandesi, [Miliendefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc](#), deciso in prima istanza dalla Corte distrettuale dell'Aia il 26 maggio 2021, merita un approfondimento, in quanto ha visto utilizzare i meccanismi del diritto internazionale privato con lo scopo di applicare la legge che meglio avrebbe favorito la parte lesa. L'analisi si limiterà al [Regolamento \(CE\) n. 864/2007](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (di seguito Regolamento Roma II, su cui si veda, ad esempio, senza pretesa di esaustività, S. CORNELOUP, N. JOUBERT, *Le règlement communautaire Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles*, Parigi, 2008; F. MARONGIU BONAIUTI, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano, 2013; [E. LEIN ET AL., *Study on the Rome II Regulation \(EC\) 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations*, London, 2021](#)), in particolare al suo art. 7. In base a questa disposizione, la legge applicabile a un'obbligazione extracontrattuale derivante da un danno ambientale o da un danno subito da persone o cose a causa di tale danno è quella determinata ai sensi di un'altra disposizione del regolamento, l'art. 4, par. 1, ovvero la

legge del Paese in cui si verifica il danno, a meno che la persona che chiede il risarcimento non scelga di basare la propria richiesta sulla legge del Paese in cui si è verificato l'evento che ha dato origine al danno. Il presente contributo valuta criticamente il «lato privato» del contenzioso climatico, espressione con cui ci si riferisce non solo al fatto che i ricorrenti sono privati (individui), ma anche alla natura giuridica del soggetto convenuto (imprese transnazionali) e ai meccanismi di diritto internazionale privato impiegati. Discuterà quindi del principio di ubiquità incluso nel citato art. 7 del Regolamento Roma II (M. BOGDAN, *Some Reflections Regarding Environmental Damage and the Rome II Regulation*, in *Nuovi Strumenti del diritto internazionale privato: Liber Fausto Pocar*, Milano, p. 95 ss.), esaminando l'espressione «evento che ha dato origine al danno» nella decisione dei giudici olandesi, come applicato alla richiesta dei ricorrenti di riduzione della CO₂ nei confronti dell'impresa transnazionale. Il contributo si conclude con alcune osservazioni sul possibile futuro di queste controversie.

2. Il «lato privato» del diritto ambientale internazionale non è sconosciuto. Si tratta di convenzioni e atti europei che mirano ad affrontare la responsabilità delle imprese per danni ambientali derivanti dalle loro attività commerciali (L. BERGKAMP, *Liability and Environment. Private and Public Law Aspects of Civil Liability for Environmental Harm in an International Context*, Leiden, 2001; C. HUGLO, *L'influence du droit international sur le développement de la responsabilité civile des personnes privées pour les dommages environnementaux*, in SDFI, *Le droit international face aux enjeux environnementaux*, Parigi, 2010, pp. 165-177; C.O. GARCIA-CASTRILLON, *International Litigation Trends in Environmental Liability: A European Union-United States Comparative Perspective*, in *Journal of Private International Law*, 2011, p. 551 ss.). Ne sono un esempio la [Convenzione sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi del 1969](#), sostituita dal [Protocollo del 1992](#), concluso sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale, o la [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile per i danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente del 1993](#) (Convenzione di Lugano). Quest'ultima Convenzione, che conteneva un tentativo di definizione di ambiente includente non solo le risorse ma anche l'interazione tra i vari componenti della natura, non è mai entrata in vigore. Nel sistema UE, la [Direttiva 2004/35/CE](#) stabilisce un quadro di responsabilità ambientale basato sul principio «chi inquina paga», per prevenire e riparare i danni ambientali (G. WINTER, J.H. JANS, R. MACRORY, L. KRÄMER, *Weighing up the EC Environmental Liability Directive*, in *Journal of Environmental Law*, 2008, p. 163 ss.; F. MUNARI, L. SCHIANO DI PEPE, *Liability for Environmental Torts*, in A. MALATESTA (a cura di), *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, Padova, 2006, p. 173 ss.). Nonostante il loro «lato privato», che riguarda principalmente la natura degli attori coinvolti e il tipo di responsabilità (civile), questi strumenti giuridici, direttive comprese, non contengono disposizioni sul conflitto di leggi, ma sono piuttosto ispirati a principi ambientali, quali lo sviluppo sostenibile (S. MARINO, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2021, p. 904). Siffatti regimi di responsabilità presentano, peraltro, una marcata impostazione antropocentrica (M. ALBERTON, *La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Milano, 2011, p. 161).

Nelle questioni relative al cambiamento climatico, centinaia di casi sono stati portati all'attenzione di tribunali nazionali e regionali invocando spesso il diritto internazionale dei diritti umani (si veda la mappa dei casi a livello mondiale in [Climate Change Litigation Databases](#)). Sui ricorsi per cambiamento climatico, si veda, ad esempio e senza pretesa alcuna di esaustività, M. MONTINI, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in

Ordine internazionale e diritti umani, 2020, p. 506 ss.; W. KAHL, M.P. WELLER, *Climate Change Litigation*, Monaco, 2021). Gli attori privati scelgono il foro e le argomentazioni – ad esempio il mancato rispetto degli obblighi in materia di politiche sul clima da parte di uno Stato quale violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – per sostenere la loro richiesta di risarcimento. L'interesse individuale e quello pubblico convergono nel senso che, cercando una valutazione giudiziaria delle asserite violazioni dei diritti umani come conseguenza di politiche statali poco attente alle conseguenze del cambiamento climatico, i ricorrenti privati sottolineano la necessità di una maggiore regolamentazione a livello statale o l'importanza di spingere per il raggiungimento di obiettivi più ambiziosi di carattere pubblico. La politica climatica non è più dunque una mera questione di obblighi degli Stati derivanti da un trattato internazionale come l'Accordo di Parigi, ma si riferisce a interessi di privati che riflettono più ampie preoccupazioni della società civile.

In alcuni casi recenti, quello che qui definiamo il “lato privato” della *climate change litigation* è particolarmente marcato, perché si riferisce sia alla natura giuridica del convenuto, ossia le società transnazionali, sia all'uso dei meccanismi del diritto internazionale privato per la soluzione della controversia. È in questo contesto che le «vecchie leggi» – quale può essere il Regolamento Roma II – mostrano il loro potenziale quando vengono applicate per scopi «pubblici» (relativamente) nuovi, come l'azione contro il cambiamento climatico. In questo senso, il contenzioso cerca di affrontare «justice-sensitive externalities of national policies» ([M. KUMM, *Sovereignty and the Right to Be Left Alone: Subsidiarity, Justice-Sensitive Externalities, and the Proper Domain of the Consent Requirement in International Law*, in *Law and Contemporary Problems*, 2016, p. 251](#)), occupandosi degli effetti dannosi di politiche climatiche lassiste nei Paesi in cui operano le imprese transnazionali.

3. In materia di giurisdizione e legge applicabile, il sistema dell'Unione europea contempla strumenti utili ai fini del contenzioso climatico. Così, ad esempio, il [Regolamento n. 1215/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (di seguito Bruxelles I bis) è rilevante in termini di giurisdizione (si veda, sul Regolamento, *ex multis*, A. DICKINSON, E. LEIN, *Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015; A. MALATESTA, *La riforma del regolamento Bruxelles I: il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale*, Milano, 2016; P. MANKOWSKI, *Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation*, Cheltenham, 2020).

Ai sensi dell'art. 7, par. 2, del Regolamento, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere citata in un altro Stato membro «in materia di illeciti civili o parziali, davanti ai giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire». La natura ubiquitaria della disposizione e la sua potenziale applicazione universale sono state attenuate dalla giurisprudenza. Come è stato sostenuto (S. MARINO, *op. cit.*, p. 910 ss.), secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE: a) i danni indiretti sono irrilevanti (ad es. danni alla proprietà come conseguenza di una calamità naturale causata dal cambiamento climatico); b) il tribunale competente per la determinazione del danno nella sua interezza è quello del luogo in cui si è verificato il comportamento che ha portato al danno; in alternativa, i tribunali del luogo in cui sono stati subiti i danni saranno competenti per i soli danni subiti nello Stato del foro; c) l'esigenza di prevedibilità giuridica richiede la chiara identificazione delle potenziali vittime. Il Regolamento non contempla ipotesi di giurisdizione universale o di *forum necessitatis* e non può attrarre nell'orbita del diritto dell'UE casi che presentano un debole collegamento con l'Unione Europea (Marino, *op. cit.*, p. 914). Il Regolamento non

pregiudica tuttavia il potere degli Stati membri dell'UE di invocare criteri «domestici» per lo stabilimento della giurisdizione, compresi quelli «esorbitanti», quando i convenuti sono domiciliati in un Paese non UE (F. MARONGIU BONAIUTI, *Limitations to the Exercise of Civil Jurisdiction in Areas Other Than Reparation for International Crimes*, in S. FORLATI, P. FRANZINA (eds) *Universal Civil Jurisdiction. Which Way Forward?*, Leiden, Boston, p. 120 ss.). L'art. 6 del Regolamento Bruxelles I bis stabilisce che se un convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, si applicano le norme nazionali sulla giurisdizione. È nell'ambito di questo criterio di giurisdizione residuale che gli Stati membri possono prevedere il *forum necessitatis*, che potrebbe essere utilizzato quale strumento per una maggiore responsabilizzazione delle imprese transnazionali (M. LA MANNA, *Residual Jurisdiction under the Brussels I bis Regulation: An Unexpected Avenue to Address Extraterritorial Corporate Human Rights Violations*, in S. FORLATI, P. FRANZINA, *op. cit.*, p. 149).

In termini di legge applicabile, entra in gioco il già citato Regolamento Roma II. La norma di conflitto chiave è contenuta nell'art. 4, par. 1, che stabilisce che la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da un fatto illecito è quella del Paese in cui si verifica il danno (la cosiddetta *lex loci damni*), senza considerare né il luogo in cui si è verificato il fatto che ha dato origine al danno né quello in cui si sono prodotte le conseguenze indirette di tale fatto. L'art. 7 aggiunge una speciale regola di conflitto, relativa al danno ambientale:

La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno è quella risultante dall'articolo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato.

La questione se i cambiamenti climatici possano o meno costituire un danno ambientale è controversa. Il considerando n. 24 si riferisce al mutamento negativo di una risorsa naturale, come l'acqua, il terreno o l'aria, il deterioramento di una funzione svolta da tale risorsa naturale a vantaggio di un'altra risorsa naturale o del pubblico, oppure il deterioramento della variabilità tra gli organismi viventi. Il cambiamento climatico determina sicuramente molteplici effetti sull'ambiente. Tuttavia, alcuni autori intendono il riscaldamento globale come causa di danno ecologico, non come danno in sé (M. PETERSEN WEINER, M.-P. WELLER, *The "event" giving rise to the damage" under Article 7 Rome II Regulation in CO2 reduction claims*, in *Yearbook of Private International Law*, 2021/2022, p. 265). Il campo di applicazione è molto ampio: include i danni indiretti e tutela ampiamente la vittima, che può scegliere l'applicazione della legge più favorevole al suo caso. Questa regola è chiamata anche «principio di ubiquità» e «costringe gli operatori di attività pericolose dal punto di vista ecologico, stabiliti in Paesi con un basso livello di protezione dell'ambiente da parte del diritto civile, a rispettare i livelli più elevati prevalenti nei Paesi vicini, scoraggiando al contempo gli operatori stabiliti in Paesi ad alta protezione a collocare i propri impianti al confine» (M. BOGDAN, *The Treatment of Environmental Damage in Regulation Rome II*, in J. AHERN, W. BINCHY (eds), *The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations. A New International Litigation Regime*, Leiden, Boston 2009, p. 221). Questo *favor laesi* (P. IVALDI, *Unione europea, tutela ambientale e diritto internazionale privato. L'articolo 7 del Regolamento Roma II*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2013, p. 877) è sufficiente per affrontare gli effetti del cambiamento climatico? La parola «evento» può esprimere, anche giuridicamente, la complessità degli effetti del cambiamento climatico? Che dire di un evento che si verifica a chilometri di distanza dal luogo di produzione del danno o che è composto da più azioni?

È sull'interpretazione del concetto di «evento» fornita dai tribunali nazionali che si possono apprezzare al meglio potenzialità (e limiti) del Regolamento Roma II.

4. L'interesse per le potenzialità (e i limiti) dell'art. 7 del Regolamento Roma II deriva da una causa pendente depositata presso i tribunali olandesi. La *class action Milieudefensie et al c Royal Dutch Shell plc.* è tra i primissimi casi di contenzioso climatico in cui un tribunale ha utilizzato i meccanismi del diritto internazionale privato ([M. MANTOVANI, *Private International Law and Climate Change: the "Four Islanders of Pari" Case, in The European Association of Private International Law*, 2023](#)). I fatti possono essere così brevemente riassunti. Nel 2019, il gruppo ambientalista *Milieudefensie* (Amici della Terra), insieme ad altre ONG e a più di 17.000 cittadini olandesi, ha denunciato davanti alla Corte distrettuale dell'Aia la violazione da parte di Shell del suo dovere di diligenza ai sensi della legge olandese e degli obblighi in materia di diritti umani non riducendo le emissioni di gas serra. Va notato che dal 2005 RDS, una società per azioni costituita secondo le leggi dell'Inghilterra e del Galles, è la principale *holding* del gruppo Shell, con sede a L'Aia. La società decide la politica generale del gruppo Shell e definisce le linee guida degli investimenti a sostegno della transizione energetica. Gli elementi transfrontalieri del caso sono il luogo di costituzione della società decisionale e il luogo degli impianti di emissione. Nel contestualizzare il caso, la Corte olandese ha fatto riferimento agli effetti del cambiamento climatico sia in Europa che nei Paesi Bassi, che hanno registrato «elevate emissioni di CO₂ pro capite» determinando ondate di calore, siccità, inondazioni, danni agli ecosistemi, minacce alla produzione alimentare e danni alla salute (par. 2.3.7). I ricorrenti hanno chiesto al tribunale di ordinare a RDS di ridurre il volume delle emissioni di CO₂ in conformità con la migliore scienza climatica disponibile, alla luce degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Hanno inoltre fatto riferimento agli obblighi in capo alle imprese previsti dalla legge olandese. La decisione a favore dei ricorrenti è stata emessa dal Tribunale distrettuale dell'Aia il 26 maggio 2021. Il 20 luglio 2022, Shell ha presentato appello contro la decisione. Più che il merito, su cui questo contributo non si soffermerà in dettaglio, ciò che interessa in questa sede è come e in che misura norme di diritto internazionale privato relative alla determinazione della legge applicabile siano rilevanti per la soluzione di controversie sui cambiamenti climatici che coinvolgono due attori privati. In altre parole, come le disposizioni sul conflitto di leggi possano portare all'applicazione di una legge più favorevole alle persone colpite dal cambiamento climatico.

Le questioni giuridiche iniziali da cui partire nell'analisi sono, da un lato, se il Tribunale distrettuale dell'Aia fosse competente a trattare il caso e, dall'altro lato, se il diritto olandese fosse applicabile al caso in questione. In termini di giurisdizione, il tribunale olandese ha accolto l'azione collettiva di interesse pubblico ai sensi del codice civile dei Paesi Bassi, spiegando che poteva prendere in considerazione solo gli effetti del cambiamento climatico sulle «generazioni attuali e future dei residenti olandesi e [...] degli abitanti dell'area del Mare di Wadden» (par. 4.2.4). Non sono stati, evidentemente, considerati i potenziali effetti dei cambiamenti climatici per l'intera umanità. Se le rivendicazioni collettive delle ONG sono state accolte, non è stato così per le singole denunce individuali, in mancanza di effettivi interessi individuali. Le azioni collettive sono regolate dalla legislazione nazionale e quindi non rientrano nell'ambito di questa analisi.

Tuttavia, è la parte relativa alla legge applicabile che merita una lettura attenta. L'argomentazione giuridica dei ricorrenti era che la legge applicabile alla controversia fosse quella olandese, particolarmente attenta al rispetto del *duty of care* da parte delle imprese, richiamata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Roma II o, in alternativa, dell'art. 4 (1). Per

determinare cosa sia «un evento che dà origine al danno» ai sensi dell'art. 7, la Corte ha riflettuto su come ogni emissione di CO₂ e di altri gas a effetto serra, prodotta o meno nei Paesi Bassi e proveniente o meno dagli impianti della Shell, contribuisca al cambiamento climatico e al danno causato ai residenti olandesi nei Paesi Bassi. Tuttavia, ha anche affermato che «ogni contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂ può essere importante» e che «questi aspetti distintivi della responsabilità per il danno ambientale e per il danno ambientale imminente» devono essere considerati nell'interpretazione dell'art. 7 del Regolamento Roma II (par. 4.3.5). Il tribunale ha interpretato in modo ampio questa disposizione, suggerendo che essa apre a situazioni in cui possono essere identificati più eventi che danno origine al danno in più Paesi (par. 4.3.6). Secondo la Corte, la decisione aziendale di RDS presa nei Paesi Bassi per conto di Shell rappresenta uno di questi eventi multipli e «una causa indipendente di danno, che può contribuire al danno ambientale e al danno ambientale imminente» per i residenti olandesi. In altre parole, poiché le decisioni aziendali rilevanti riguardanti i numerosi impianti di emissione della Shell sono state prese nei Paesi Bassi, la legge olandese doveva ritenersi applicabile. *Ad abundantiam*, il tribunale ha confermato l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 4 (1) del Regolamento Roma II, dato che l'azione collettiva mira a proteggere gli interessi dei residenti nei Paesi Bassi.

Dopo aver stabilito l'applicazione del diritto olandese, il tribunale ha proseguito la sua analisi valutando il rispetto degli obblighi di riduzione delle emissioni da parte di RDS derivanti dal *duty of care* previsto dal codice civile olandese. È interessante notare che il tribunale ha fatto riferimento alla struttura della società, esaminando come RDS eserciti una notevole influenza sulle società del gruppo Shell. Il tribunale ha considerato la *best-efforts obligation* che una società ha di eliminare o prevenire i gravi rischi derivanti dalle emissioni di CO₂ da essa generate e nel limitare il più possibile le conseguenze durature (par. 4.4.24). Questo ragionamento è valido anche per i fornitori di Shell, dimostrando con ciò il tentativo di affermare la responsabilità delle società per l'impatto ambientale delle attività delle loro filiali. Shell è stata infatti considerata responsabile anche delle emissioni dello *Scope 3*, ovvero delle emissioni indirette derivanti da fonti di gas serra possedute o controllate da terzi. Anche se una società non è vincolata dalle disposizioni di un trattato internazionale, come l'Accordo di Parigi, il tribunale ha utilizzato le disposizioni di questo e il diritto internazionale dei diritti umani, in particolare gli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nella «interpretazione composita dello standard di cura non scritto» ([C. MACCHI, J. VAN ZEBEN, *Business and Human Rights Implications of Climate Change Litigation: Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell*, in *RECIEL*, 2021, p. 411](#)) richiesto dal libro 6 sez. 162 del Codice Civile olandese. In questo modo, la Corte ha aperto ad «un'applicazione indiretta del diritto internazionale, intendendo con ciò un'interpretazione del diritto interno coerente con le norme internazionali» (Ibid., p. 412). Il tribunale ha infine incluso possibili percorsi per la riduzione delle emissioni e ha definito come linea guida che le emissioni del gruppo Shell nel 2030 debbano essere inferiori del 45% netto rispetto ai livelli del 2019. L'analisi dettagliata fornita dal tribunale è senza dubbio innovativa e si basa su un pensiero generale secondo cui tutti i contributi alla riduzione delle emissioni di CO₂ sono importanti e come tali devono essere valorizzati sul piano giuridico. La decisione si conclude con un ordine rivolto a RDS «sia direttamente che attraverso le società e le persone giuridiche che include comunemente nei suoi conti annuali consolidati e con le quali forma congiuntamente il gruppo Shell, di limitare o far sì che venga limitato il volume annuale aggregato di tutte le emissioni di CO₂ nell'atmosfera [...] dovute alle attività commerciali e ai prodotti energetici venduti del gruppo

Shell, in modo tale che questo volume si riduca di almeno il 45% netto alla fine del 2030, rispetto ai livelli del 2019» (par. 5.3). RDS è stata obbligata a pagare le spese processuali.

5. L'interpretazione dell'espressione «evento che dà origine al danno» contenuta nell'art. 7 del Regolamento Roma II offerta dalla corte olandese è di particolare interesse. Il tribunale ha sostenuto che l'evento che dà origine al danno è situato nel luogo in cui è stata adottata la politica commerciale che potenzialmente porta al danno. L'argomentazione è stimolante e ampia, in quanto scardina l'idea che un evento che porta a un danno ambientale sia fissato nel tempo. Il cambiamento climatico, come altre forme di «violenza lenta» (R. NIXON, *Slow Violence*, Harvard, 2011), si estende invero nel tempo e nello spazio e non produce necessariamente eventi disastrosi immediati e causa-effetto. Gli effetti possono manifestarsi attraverso lo spazio, le specie e le generazioni. Come ha affermato la Corte distrettuale dell'Aia nel caso *Milieudefensie*, «c'è una certa incertezza sul modo preciso in cui il cambiamento climatico si manifesterà nei Paesi Bassi e nella regione di Wadden», e questa incertezza è «inerente alle previsioni e agli scenari futuri, ma non ha alcuna influenza sulla previsione che il cambiamento climatico dovuto alle emissioni di CO₂ porterà a conseguenze gravi e irreversibili per i residenti olandesi e gli abitanti della regione di Wadden» (par. 4.4.7). Questa nuova temporalità del diritto è affascinante e preoccupante. È affascinante perché pone questioni inedite e rivela l'importanza del ruolo interpretativo dei giudici. È anche preoccupante perché il rispetto dello Stato di diritto, la libertà d'impresa e il diritto alla proprietà privata devono essere bilanciati con interessi ambientali ed ecologici sempre più pressanti. Di conseguenza, si deve valutare se strumenti giuridici come il Regolamento Roma II abbiano il potenziale per essere utilizzati con lo scopo di attirare casi transfrontalieri concernenti emissioni di CO₂ nell'ambito di applicazione di leggi (principalmente nazionali) che stabiliscono un rigoroso dovere di diligenza per le imprese. Il cambiamento climatico, ma anche altre forme di violenza lenta, non possono essere colti nei limiti di un singolo evento, ma combinano luoghi e tempi: il luogo degli impianti di emissione a volte è sparso in tutto il mondo in un periodo di tempo che non è ben determinato.

Nella dottrina giuridica sono emersi quattro approcci (PETERSEN WEINER, WELLER, *op. cit.*, p. 268 ss.). Il primo è un approccio ampio, che riflette la decisione della Corte distrettuale dell'Aia e ritiene che l'evento che dà origine a un danno corrisponda alla decisione aziendale che determina la politica degli impianti di emissione della società. Questo approccio ampio è a favore della parte lesa e anche della tutela dell'ambiente, ma comporta un «ulteriore onere per la persona che ha causato il danno» (*Ibid.*, p. 270). Esaminando il processo di redazione del Regolamento Roma II, si è sostenuto che l'«evento» doveva essere «un evento» che portava direttamente al danno in questione (*Ibid.*). Tuttavia, è possibile sostenere che le sfide ambientali odierne non possono essere limitate al danno transfrontaliero, proveniente dallo stato confinante, chiaramente identificabile nel tempo e nello spazio, e che si dovrebbe fare uno sforzo (sia in termini di determinazione della legge applicabile e/o di interpretazione) per valutare nuovi scenari giuridici, nell'ambito delle competenze dell'UE e nel rispetto dello stato di diritto. Il luogo dell'impianto di emissione rappresenta l'approccio ristretto. Questo secondo approccio può essere considerato quello «neutrale», che tuttavia è insufficiente per affrontare adeguatamente il cambiamento climatico, soprattutto perché è difficile identificare l'esatto impianto di emissione che ha causato quel danno specifico (*Ibid.*, p. 271). Il terzo approccio «focal point» prevede l'identificazione di uno tra i più impianti inquinanti per stabilire «dove il danno è causato nel modo più evidente» (*Ibid.*, p. 272). Ispirato da una giurisprudenza che si riferisce a questioni giurisdizionali, questo approccio

potrebbe in linea di principio funzionare, ma in pratica è difficile stabilire quale impianto stia causando il danno maggiore. Un'analisi scientifica può essere effettuata, ma da chi? Dalla società stessa? Chi è l'attore che sostiene i costi di questa analisi? Il quarto approccio «liberale» consiste nel lasciare la scelta alla parte lesa, che può decidere dove presentare la denuncia. Ciò è problematico sia in termini di prevedibilità che di incoraggiamento di una pratica di *law shopping* che non coglie il punto di connessione tra i fatti e il diritto applicabile (*Ibid.*, p. 272). Petersen Weiner e Weller, in uno dei pochi articoli sul caso *Milieudefensie*, propongono un'interessante alternativa, rappresentata da un'analisi in quattro fasi, l'«approccio a mosaico» (*Ibid.*, p. 274 ss.). Seguendo tale approccio, «ogni legge dovrebbe essere applicabile solo nella misura in cui l'impianto in questione emette CO₂» (*Ibid.*). In questo modo, il danno è multidimensionale e viene attribuito a ciascun impianto in base al suo contributo alle emissioni. L'approccio a mosaico ha lo scopo di distribuire la percentuale del danno. Data la difficoltà di determinare chi è responsabile di cosa in una moltitudine di emissioni, l'idea è quella di assegnare la quota maggiore all'impianto che emette di più nella società e distribuire il resto tra gli altri impianti operativi (*Ibid.*, p. 275). Tuttavia, si ritorna al problema emerso con l'approccio del punto focale, nel senso che manca una valutazione scientifica dell'esatta proporzione del danno causato. Si passa dunque al secondo passo proposto dai due studiosi, che consiste nel lasciare al giudice la possibilità di stimare la percentuale di responsabilità di un numero ragionevole di impianti di emissione in tutto il mondo, probabilmente con il coinvolgimento di esperti del settore. Il terzo passo, che completa i precedenti, consiste nell'identificazione del luogo centrale dell'azione: l'impianto emittente con le emissioni più elevate per il periodo di tempo più lungo e con l'impatto più diretto sul danno ambientale (*Ibid.*, p. 278). Come ultima *ratio*, i due autori suggeriscono che il luogo in cui ha effettivamente sede la società principale dovrebbe essere il luogo dell'evento che ha dato origine al danno.

6. Il limite principale dell'attuale quadro giuridico applicabile ai casi di danni derivanti dal cambiamento climatico consiste in una generale incapacità delle leggi esistenti di cogliere la complessità dei fenomeni attuali. L'esempio di danno ambientale alla base del processo di redazione dell'art. 7 del Regolamento Roma II era semplice: un evento che si verifica in un determinato periodo di tempo nello Stato A e che causa un danno nello Stato B (un Paese confinante). Il Regolamento Roma II, per l'epoca in cui è stato adottato, era sicuramente avanzato nel riconoscere, ad esempio, nel suo preambolo la protezione dell'ambiente basata sul principio di precauzione e sul principio di prevenzione (Considerando n. 25), ma non immaginava l'estensione e la natura multiforme del cambiamento climatico.

È opportuno, tuttavia, riflettere su quella che altrove abbiamo definito «violenza lenta», prendendo in prestito e «giuridicizzando» il termine coniato da Rob Nixon nel 2011, incluso il cambiamento climatico, come una questione rilevante da affrontare utilizzando i meccanismi del diritto internazionale privato. La violenza è spesso concepita come un evento o un'azione che «esplode» in un particolare momento storico, come un disastro naturale. Tuttavia, questa concezione della violenza è in grado di cogliere solo una parte delle situazioni prodotte dall'attività umana e non riesce a identificare altre forme che non sono «né spettacolari né istantanee», ma piuttosto «incrementali» (R. NIXON, *op. cit.*). La violenza lenta è una forma apparentemente invisibile, sebbene i suoi effetti si manifestino tanto sugli esseri umani, in una prospettiva intragenerazionale e intergenerazionale, quanto sulla natura. Ne sono un esempio i cambiamenti climatici, lo scongelamento del permafrost, l'acidificazione degli oceani, la deforestazione, l'innalzamento dei mari, l'uso di pesticidi e di sostanze come

il mercurio. Guardando all'evento che dà origine a un danno, in che misura e quando l'inquinamento graduale di un lago attraverso il mercurio, ad esempio, da parte di una società transnazionale, è un evento che dà origine a un danno ambientale? Tutti gli esempi citati sfoceranno prima o poi, a breve, medio, lungo, lunghissimo termine, in un disastro di grandi proporzioni - ma la peculiarità della violenza lenta è che si verifica gradualmente e, proprio per questo, è raramente e non sufficientemente considerata, anche in termini giuridici, bloccata nella «trappola» del presente o quantomeno dell'imminente (S. DE VIDO, *In dubio pro futuris generationibus: una risposta giuridica ecocentrica alla slow violence*, in M. FRULLI (a cura di), *La tutela delle generazioni future nel diritto internazionale privato e dell'Unione europea*, Napoli, p. 419 ss.). Le emissioni di CO₂ non hanno spesso effetti immediati in termini di danni ambientali e sociali. Eppure, la società civile ha compreso l'importanza di questo momento storico in cui cresce la consapevolezza degli effetti del cambiamento climatico. È su queste basi che l'interessante ragionamento dei giudici olandesi merita attenzione. Sono certo comprensibili le perplessità che possono sorgere con riferimento all'onere sproporzionato imposto alle società. Tuttavia, siamo convinti che i tribunali, nei limiti delle norme vigenti e usando il metodo ermeneutico per tenere conto di emergenti *concerns* dell'umanità, debbano dare forza a interpretazioni che non siano solo a favore dei ricorrenti (le vittime), ma che considerino altresì l'ambiente in cui gli esseri umani e gli animali non umani vivono. È tempo, inoltre, di rendere le imprese responsabili del loro contributo al cambiamento climatico, ma è anche tempo di riconoscere che gli effetti del cambiamento climatico non sono uguali e colpiscono in modo sproporzionato alcune categorie di persone, come le donne, i bambini, gli anziani, le persone che vivono in determinate aree e contesti sociali, i migranti, ecc. (sul punto, utilizzando l'ecofemminismo quale metodo del diritto internazionale, v. S. DE VIDO, *The Privatisation of Climate Change Litigation: Current Developments in Conflict of Laws*, in *Jus Cogens*, 2023, di prossima pubblicazione).

7. Il contenzioso «privato» sui cambiamenti climatici che utilizza il conflitto di leggi per indicare la legge applicabile alle conseguenze del cambiamento climatico è una nuova frontiera del diritto. Esso riguarda quelle relazioni private di dimensione transfrontaliera che non coinvolgono gli Stati né come ricorrenti né come convenuti e non sono finalizzate a determinare una violazione degli obblighi giuridici di uno Stato derivanti da trattati internazionali. Si apre dunque, anche grazie ai meccanismi di diritto internazionale privato, la possibilità per gli individui di presentare denunce contro altri attori privati, influenzando indirettamente le politiche climatiche nazionali. Tuttavia, il rischio di lasciare queste questioni impellenti nelle mani del settore privato esiste e i tribunali nazionali hanno espresso questa preoccupazione. Ad esempio, nel caso *ClientEarth v Secretary of State*, l'Alta Corte del Regno Unito ha confermato l'argomento del convenuto (il *Secretary of State* che aveva autorizzato un grande impianto a gas in Europa), in una causa intentata dalla ONG ambientalista *ClientEarth*, affermando che la decisione riguardava «questioni politiche che richiedono un bilanciamento di interessi» e che «altri interessi pubblici pesano contro gli obiettivi climatici del Regno Unito» (D. ZIEBARTH, *ClientEarth v Secretary of State: Considering Judicial Implications in Relation to Emissions Target Rules in the United Kingdom*, in *Environmental Law Review*, 2022). In altre parole, è lo Stato, avendo accettato obblighi giuridici a livello internazionale, a dover decidere le proprie politiche per controllare le attività delle imprese transnazionali che hanno un impatto sul cambiamento climatico, operanti sul proprio territorio o attraverso filiali all'estero (sulla proposta di direttiva a livello europeo in materia di obbligo di diligenza, si veda A. BONFANTI, *Catene globali del valore, diritti umani e ambiente*,

nella prospettiva del diritto internazionale privato: verso una direttiva europea sull'obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità, in JUS, 2022, p. 295 ss. Allo stesso tempo, però, data la debolezza dello stesso Accordo di Parigi in termini di monitoraggio (sul punto, M. GERVAZI, *Rilievi critici sull'Accordo di Parigi, le sue potenzialità e il suo ruolo nell'evoluzione dell'azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico, in La Comunità Internazionale, 2016, p. 21 ss.*), il contenzioso sul cambiamento climatico, compreso quello che utilizza il conflitto di leggi come meccanismo per l'identificazione della legge applicabile, può essere considerato complementare al perseguimento di obiettivi pubblici fondamentali. Può contribuire infatti ad affrontare gli effetti dannosi extraterritoriali di politiche ambientali lassiste di alcuni Paesi per il tramite della individuazione di una legge nazionale, corrispondente al luogo del centro decisionale dell'impresa transnazionale operante in tutto il mondo, che adotti uno *standard of care* più rigoroso con riferimento alle emissioni di CO₂.

SARA DE VIDO